

**Nota**

Laddove non specificato altrimenti nel presente allegato, tutte le comunicazioni del gestore attinenti all'adempimento delle prescrizioni s'intendono riferite ai seguenti destinatari:

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del FVG.

**1. Prescrizioni generali**

- 1) L'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato nel progetto approvato e della documentazione accompagnatoria alla domanda di riesame, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute in quest'ultima;
- 2) Deve essere presente all'ingresso dell'impianto una tabella che riporti gli estremi dell'autorizzazione, il nominativo e i recapiti del responsabile della gestione, gli orari di apertura e di chiusura dell'impianto;
- 3) Fatti salvi gli obblighi di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e gli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in tutti gli altri casi il gestore, sentiti gli uffici, comunica ogni variazione relativa all'esercizio dell'installazione;
- 4) le garanzie finanziarie, prestate ai sensi del DPR 502/91 al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata dall'installazione, già prestate dal gestore a favore del Comune di Codroipo, entro 90 giorni al rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prestate a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 34/2017, per l'ammontare determinato di euro 83.987,60.

**2. Prescrizioni relative alla realizzazione delle modifiche non sostanziali**

È fatto obbligo al gestore di comunicare la data di decorrenza del layout dell'installazione derivante dalle modifiche proposte in sede di istanza di riesame.

**3. Prescrizioni relative all'adeguamento dell'impianto alle BAT**

- 1) Entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il gestore deve presentare i seguenti documenti individuati ai fini dell'adeguamento alla BAT 23:
  - Piano di efficienza energetica;
  - Registro del Bilancio energetico.

**4. Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti**

- 1) L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale, l'organizzazione degli spazi all'interno del sito deve consentire facilità di passaggio e di intervento;
- 2) Il gestore è tenuto alla verifica dell'accettabilità dei rifiuti presso l'impianto e della regolarità della documentazione accompagnatoria di ciascun carico, secondo la normativa vigente. In caso di mancata accettazione di un carico, è fatto obbligo al gestore di comunicare entro 24 ore il respingimento dello stesso allegando alla comunicazione copia del formulario d'identificazione e dettagliando all'interno della comunicazione le motivazioni della mancata accettazione;
- 3) La gestione dei rifiuti (ingresso/uscita) deve essere tracciata attraverso la compilazione ORSO impianti.
- 4) L'installazione potrà accettare esclusivamente il conferimento di rifiuti trattati con idonea soluzione fissativa secondo le disposizioni del DM 6 settembre 1994 e opportunamente imballati.

## 5. Limiti e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

### 5.1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Agli impianti e alle attività presenti nell'installazione che danno luogo a emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006 si applicano i seguenti Valori Limite di Emissione [VLE]:

Punto E1, Cappa aspirante laboratorio

Punto E2, Aspirazione zona carico/scarico rifiuti di amianto e macchinario di pressatura

Parametro/Sostanza inquinante	VLE
Fibre di amianto	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>

### 5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la Società deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
- 2) la Società deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- 3) per quanto concerne le caratteristiche costruttive dei camini, le aree di campionamento e i siti di misurazione la Società deve rispettare quanto previsto dalle linee guida emanate da ARPA FVG con il documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 ed. 2 rev. 0 del 19.07.2019, disponibile sul sito dell'Agenzia e, in caso di difformità, in particolare dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali, previa presentazione di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1 del D.lgs. 152/06;
- 4) per quanto concerne il punto di emissione E2, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, le due flange di campionamento devono essere posizionate su di un unico lato in conformità ai disposti della Tab. 3 punto 8.2 di UNI EN 15259, per permettere una corretta esplorazione delle sub aree del condotto individuate dalla norma stessa;
- 5) le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- 6) tutti i camini/punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- 7) qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive dalla sua rilevazione e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è

- comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 8) qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
  - 9) l'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

#### 5.3. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

È fatto obbligo al Gestore di adottare le seguenti misure gestionali finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse:

- le fasi di pressatura e insaccamento devono avvenire in conformità all'istruzione operativa del 22.08.2017, riportata a pagina 23 dell'elaborato Relazione Tecnica di data 30/05/202;
- deve essere verificata, in conformità all'istruzione operativa del 21.03.2018, iscritta al prot.n. 18227 dd. 28.03.2018, l'assenza di diffusione di fibre, provenienti dai rifiuti con CER 170601\* e 170603\* mediante:
  - analisi semestrale delle polveri depositate all'interno dello stabilimento, con particolare attenzione all'area della pressa e ai percorsi per il trasporto dei rifiuti nel e dal locale di pressatura;
  - analisi annuale della concentrazione in aria di fibre di amianto nel locale stoccaggio;
  - analisi semestrale delle emissioni diffuse all'esterno dello stabilimento nei punti M1-M2-M3;

### 6. Prescrizioni relative allo scarico

Preso atto di quanto espresso dal Servizio gestione risorse idriche nella nota prot. n. 61573 dd. 11/11/2021, ovvero che gli scarichi in pozzo perdente SM1 (acque meteoriche dilavanti superfici coperte) e SM2 (acque meteoriche dilavanti superfici scoperte) non sono riconducibili a scarichi di acque reflue industriali fuori fognatura, entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare uno studio di fattibilità per attuare le precauzioni connesse al rischio di dilavamento di inquinanti che si possa depositare nelle fasi di transito dei mezzi, ad opera delle acque di prima pioggia.

### 7. Prescrizioni relative al rumore

Il gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal Piano comunale di classificazione acustica [PCCA] approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28.09.2012, per le aree di classe V.

### 8. Prescrizioni relative al monitoraggio art.29 sexies, c.6 D.Lgs 152/2006

- 1) Con riferimento all'integrazione della tabella 4 del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C, coi controlli relativi a pavimentazione aree di gestione rifiuti, integrità e tenuta dei piazzali esterni, pavimentazione interna al capannone, il primo controllo delle stesse deve essere effettuato entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Qualora dai controlli periodici emergano delle anomalie, la Regione valuterà di concerto con ARPA FVG l'opportunità di imporre il monitoraggio delle acque sotterranee.

#### **9. Prescrizioni relative al ripristino ambientale dell'area**

È fatto obbligo al gestore di comunicare preventivamente l'intenzione di dismettere l'installazione. La dismissione deve avvenire nel rispetto del Piano di ripristino ambientale allegato all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al prot. n. 47228 del 31/08/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione. Eventuali modifiche dello stesso devono essere proposte dal gestore in sede di comunicazione di dismissione e sono approvate dalla Regione, previo parere ARPA. Lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate ai sensi della L.R. 34/2017 avviene entro venti giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal piano, come eventualmente modificato.